

SAATI S.p.A.

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE – WHISTLEBLOWING POLICY

Sommario

ART. 1.	SCOPO - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	2
ART. 2.	I DESTINATARI DELLA POLICY	2
ART. 3	LE VIOLAZIONI SEGNALABILI	3
ART. 4	LE SEGNALAZIONI	4
ART. 5	I CANALI DI COMUNICAZIONE DELLA SEGNALAZIONE.....	5
ART. 6.	GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE EFFETTUATA MEDIANTE IL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA.....	6
ART. 7.	DIVIETO DI RITORSIONE –TUTELA DEI SEGNALANTI E DEI SOGGETTI DIVERSI DAI SEGNALANTI - CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELLE TUTELE PREDISPOSTE DALLA POLICY	8
ART. 8.	RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	9
ART. 9.	CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE LE SEGNALAZIONI	10
ART. 10.	LE SANZIONI IN CASO DI VIOLAZIONE DELLA PRESENTE POLICY	10
ART.11.	PUBBLICITA' E MODIFICA DELLA PRESENTE POLICY.....	11

ART. 1. SCOPO - AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente policy (“**Policy**”) regola il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni delle violazioni in essa previste, anche se inviate o trasmesse in forma anonima, ed è volta a tutelare chiunque faccia tali segnalazioni in buona fede, ovvero le persone fisiche o giuridiche legate o connesse al segnalante come individuate nella presente Policy.

La Policy si applica a tutte le funzioni ed attività di SAATI S.p.A. (“**SAATI**”) e risponde agli adempimenti previsti dal Modello Organizzativo 231 adottato da SAATI nonché dalla normativa comunitaria (Direttiva UE 2019/1937) e nazionale in materia di whistleblowing (D. Lgs. 24/2023).

Inoltre, in linea con e ad integrazione di quanto previsto nel Codice Etico, attraverso la presente Policy, SAATI intende promuovere e mantenere un adeguato sistema di controllo interno atto a gestire e verificare le attività di impresa con l’obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e degli strumenti normativi aziendali nonché di diffondere, a tutti i livelli, una cultura caratterizzata dalla consapevolezza dell’esistenza dei controlli e dalla assunzione di una mentalità orientata all’esercizio consapevole e volontario dei controlli stessi, cui prendere parte con attitudine positiva.

I principi della presente Policy non pregiudicano né limitano, in alcuna maniera, gli obblighi di denuncia alle autorità giudiziarie o contabili competenti, né quelli di segnalazione agli organi di controllo istituiti in SAATI.

ART. 2. I DESTINATARI DELLA POLICY

I destinatari della presente Policy (i “**Segnalanti**” o “**Destinatari**”) sono i soggetti collegati in senso ampio a SAATI che possono fare la segnalazione ai sensi della presente Policy ed in particolare:

- i dipendenti;
- i lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti e consulenti;
- i volontari e tirocinanti (retribuiti e non retribuiti);
- gli azionisti ed i membri degli organi di amministrazione, direzione, controllo o vigilanza.

La segnalazione può essere effettuata anche:

- dopo lo scioglimento del rapporto (se le informazioni sono state acquisite in corso di rapporto);
- se il rapporto giuridico non è ancora iniziato (se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali);
- durante il periodo di prova;
- ovvero dopo lo scioglimento del rapporto (se le informazioni sono state acquisite in corso di rapporto).

La tutela contro gli atti di ritorsione riconosciuta ai Segnalanti ai sensi del successivo articolo 7 è estesa anche:

- ai facilitatori (i.e. le persone fisiche che prestano assistenza al Segnalante nel processo di segnalazione ed operano all'interno del contesto lavorativo del Segnalante e la cui assistenza deve rimanere riservata);
- alle persone appartenenti al medesimo contesto lavorativo del Segnalante a lui/lei legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del Segnalante a lui/lei legati da un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà del Segnalante o per i quali il Segnalante lavora, o cui il Segnalante è altrimenti connesso in un contesto lavorativo.

ART. 3. LE VIOLAZIONI SEGNALABILI

Le segnalazioni potranno avere ad oggetto comportamenti, atti o omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di SAATI, di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto lavorativo quali:

- a) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (reati presupposto quali a titolo esemplificativo: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture, delitti contro l'industria e il commercio, reati societari, reati di abuso di mercato, ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, delitti in materia di diritto di autore, reati di contrabbando, reati di corruzione tra privati, reati tributari, reati ambientali, reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) oppure la violazione del Modello Organizzativo 231 adottato da SAATI (le "**Violazioni 231**");
- b) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'allegato al D. Lgs. 24/2023, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'allegato alla direttiva UE 2019/1937, relativamente ai seguenti settori:
 - appalti pubblici;
 - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - sicurezza e conformità dei prodotti;
 - sicurezza dei trasporti;
 - tutela dell'ambiente;
 - radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - salute pubblica;
 - protezione dei consumatori;
 - tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- c) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ("**TFUE**");
- d) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del TFUE, riguardanti la circolazione delle merci delle persone, dei servizi e dei capitali del mercato interno, comprese violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza, aiuti di Stato, imposte sulle società;
- e) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni UE di cui ai tre precedenti punti (le violazioni di cui ai punti b), c) d) ed e) collettivamente le "**Violazioni del Diritto UE**").

La segnalazione può avere ad oggetto anche:

- fondati sospetti di commissioni delle violazioni sopra indicate;
- attività illecite non ancora compiute che il Segnalante ritenga ragionevolmente possano essere commesse sulla base di elementi concreti, precisi e concordanti;
- condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate.

La presente Policy non si applica a:

- segnalazioni di violazioni che non ledono l'interesse pubblico o l'integrità della società;
- segnalazioni di violazioni di cui si è venuti a conoscenza fuori dal contesto lavorativo;
- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate da leggi speciali, o regolate da regolamenti dell'Unione Europea o direttive già trasposte;
- segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza e difesa nazionale, nonché di appalti nel settore difesa e sicurezza nazionale.

ART. 4. LE SEGNALAZIONI

I Destinatari che rilevino o vengano altrimenti a conoscenza di possibili violazioni segnalabili ai sensi della presente Policy, sono tenuti ad attivare la presente Policy segnalando senza indugio i fatti, gli eventi e le circostanze che gli stessi ritengano, in buona fede e sulla base di ragionevoli elementi di fatto, aver determinato tali violazioni.

Le segnalazioni potranno essere fatte anche in forma anonima, tuttavia, SAATI raccomanda che le stesse siano nominative, al fine di consentire ai soggetti preposti alla loro gestione una più efficiente attività di indagine, applicando in ogni caso le tutele previste.

La segnalazione, anche se anonima, deve essere documentata e circostanziata, così da fornire gli elementi utili e opportuni per consentire un'appropriate attività di verifica sulla fondatezza dei fatti segnalati.

E' particolarmente importante che la stessa includa, ove tali elementi siano conosciuti dal Segnalante:

- una descrizione dettagliata dei fatti verificatisi e modalità con cui se ne è venuti a conoscenza;
- data e luogo in cui l'evento è accaduto;
- nominativi e ruolo delle persone coinvolte o elementi che possano consentirne l'identificazione;
- nominativi di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- riferimento ad eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati.

ART. 5. I CANALI DI COMUNICAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

a) Canale Interno

La segnalazione deve essere inviata secondo una delle le seguenti modalità:

- in forma scritta attraverso l'uso della piattaforma informatica raggiungibile mediante il seguente link <https://saati.integrityline.com> ("**Saati Integrity Line**"), gestita in cloud da EQS Group S.r.l.; o
- messaggio vocale, utilizzando il sistema di messaggistica vocale messo a disposizione dalla piattaforma Saati Integrity Line; o
- se richiesto dal Segnalante, mediante un incontro diretto.

La segnalazione può essere in italiano o in una delle lingue consentite dalla piattaforma Saati Integrity Line.

La piattaforma Saati Integrity Line è conforme alla normativa disposta dal Regolamento 2016/679 in materia di protezione dei dati personali ("**GDPR**") e tutti i dati scambiati attraverso tale strumento saranno disponibili solo in forma crittografata. La crittografia e l'architettura di sicurezza, garantiscono la confidenzialità e l'eventuale anonimato delle segnalazioni e che nessuna terza parte, nemmeno EQS Group, abbia accesso ai dati.

Le segnalazioni eseguite utilizzando tale canale di segnalazione, saranno gestite come indicato nel successivo articolo 6.

La scelta del canale di comunicazione della segnalazione non è rimessa alla discrezione del Segnalante in quanto, in via prioritaria, è favorito l'utilizzo del canale interno di cui al presente paragrafo a) e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui al paragrafo b), è possibile effettuare una segnalazione attraverso il canale esterno.

b) Canale Esterno

In alternativa a quanto sopra, il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), se dovesse ricorrere una delle seguenti condizioni:

- non sia attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalle normative nazionali, il canale di comunicazione interna di cui al precedente paragrafo;
- il Segnalante ha già effettuato una segnalazione attraverso il canale interno e la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione attraverso il canale interno, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'ANAC ha attivato un canale di segnalazione esterna che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La segnalazione esterna può essere effettuata:

- in forma scritta tramite piattaforma informatica;
- in forma orale, attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale;
- su richiesta del Segnalante, mediante incontro diretto fissato entro un termine ragionevole;

come meglio ripotato nelle linee guida adottate dall'ANAC e pubblicate sul suo sito, che definisco altresì le procedure di gestione delle segnalazioni esterne.

La segnalazione inoltrata ad un soggetto diverso dall'ANAC, deve comunque essere inviata all'autorità competente entro 7 giorni dal suo ricevimento.

c) Divulgazione Pubblica

Il Segnalante può effettuare una segnalazione mediante divulgazione pubblica (rendendo di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite stampa o altri mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, quali media e social), se ricorre una delle seguenti condizioni:

- ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna o ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, e non è stato dato alcun riscontro;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

d) Denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile

Le previsioni della presente Policy ed in particolare le misure di protezione in essa previste si applicano anche nel caso in cui la segnalazione di una violazione sia fatta mediante denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

ART. 6. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE EFFETTUATA MEDIANTE IL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

I soggetti preposti alla ricezione e all'esame delle segnalazioni sono:

- in relazione alle segnalazioni su Violazioni 231: l'Organismo di Vigilanza di SAATI ("**OdV**");
- in relazione alle segnalazioni su Violazioni del Diritto UE: il Comitato di Gestione Whistleblowing di SAATI ("**Comitato WB**"), costituito dalle seguenti funzioni:
 - o General Counsel
 - o Global HR Director
 - o Global Quality Director.

Il Comitato WB e l'OdV operano assicurando il mantenimento delle necessarie condizioni di indipendenza e la dovuta obiettività, competenza, diligenza professionale e riservatezza nei confronti di tutti i soggetti coinvolti. A tal fine, a seconda dell'oggetto della segnalazione, la

partecipazione di uno o più dei membri del Comitato WB o dell'OdV potrebbe essere esclusa nella gestione della stessa, se ritenuta non opportuna o in conflitto di interessi.

Una volta ricevuta una segnalazione, il Comitato WB o, a seconda della violazione, l'OdV, svolge la seguente attività:

- invia al Segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e può richiedere a quest'ultimo, se necessario, integrazioni;
- dà diligente seguito alla segnalazione ricevuta;
- fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Nel corso delle verifiche, il Comitato WB o, a seconda della violazione, l'OdV, verifica:

- la legittimità a segnalare e l'oggetto della segnalazione e pertanto
- l'ammissibilità o l'inammissibilità della segnalazione.

In caso di ammissibilità della segnalazione, il Comitato WB o, a seconda della violazione, l'OdV:

- svolge l'istruttoria, avvalendosi del supporto delle funzioni aziendali di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno, di consulenti esterni specializzati nell'ambito della segnalazione ricevuta ed il cui coinvolgimento sia funzionale all'accertamento della segnalazione, assicurando in ogni caso la riservatezza e – laddove richiesto – l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione;
- richiede, ove necessario, documenti e informazioni integrativi;
- effettua audizioni e/o interviste;
- chiude l'istruttoria, rappresentando l'esistenza o meno della violazione.

All'esito dell'attività istruttoria, il Comitato WB o, a seconda della violazione, l'OdV, predispose una relazione riepilogativa delle indagini effettuate e delle evidenze emerse condividendola, in base agli esiti, con le funzioni aziendali di volta in volta competenti, al fine di definire gli eventuali piani di intervento da implementare e le azioni da avviare a tutela della società, comunicando altresì i risultati degli approfondimenti e delle verifiche svolte relativamente a ciascuna segnalazione ai responsabili delle strutture aziendali interessate dai contenuti della stessa.

Diversamente, qualora a conclusione delle analisi dovesse emergere l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o, comunque, l'infondatezza dei fatti richiamati nella segnalazione, quest'ultima è archiviata dal Comitato WB o, a seconda della violazione, dall'OdV, unitamente alle relative motivazioni.

ART. 7. DIVIETO DI RITORSIONE - TUTELA DEI SEGNALANTI E DEI SOGGETTI DIVERSI DAI SEGNALANTI - CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELLE TUTELE PREDISPOSTE DALLA POLICY

Non è tollerato alcun genere di minaccia, ritorsione, sanzione o discriminazione nei confronti del Segnalante.

Qualsiasi atto di ritorsione è nullo. L'onere di provare che tali condotte siano motivate da ragioni estranee alla segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, è a carico di SAATI. I Segnalanti che ritengano di aver subito una ritorsione possono comunicarlo all'ANAC, che può incaricare il Dipartimento della funzione pubblica o l'Ispettorato del Lavoro di svolgere le relative indagini e verifiche.

È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del terzo settore che forniscono ai segnalanti misure di sostegno.

Per beneficiare della protezione di cui alla presente Policy

- al momento della segnalazione il **Segnalante deve avere fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere e rientrino nell'ambito oggettivo della presente Policy** e
- la **segnalazione deve essere stata effettuata in base a quanto previsto nella presente Policy.**

I motivi che hanno spinto il Segnalante a fare la segnalazione sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Non è punibile il Segnalante che, attraverso la propria segnalazione, riveli o diffonda informazioni:

- sulle violazioni coperte da segreto (diverso dal segreto professionale, medico o forense);
o
- relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali; o
- che offendono la reputazione del segnalato;

quando:

- al momento della rivelazione o diffusione vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o la diffusione delle informazioni fosse necessaria per svelare la violazione;
e
- la segnalazione è stata effettuata nelle modalità previste dalla presente Policy.

Quando ricorrono le ipotesi di cui sopra, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa. Salvo che il fatto costituisca reato, il Segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

Le tutele previste nella presente Policy per i Segnalanti si applicano anche ai soggetti indicati nel precedente articolo 2.

SAATI si riserva il diritto di adottare le opportune azioni contro chiunque ponga in essere, o minacci di porre in essere, atti di ritorsione contro i Segnalanti o gli altri

soggetti tutelati dalla presente Policy, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi legalmente qualora siano state riscontrate in capo al Segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità di quanto dichiarato o riportato in una segnalazione.

Resta inteso che le segnalazioni di cui alla presente Policy devono essere effettuate ove ricorrano le condizioni e secondo le modalità indicate nella Policy stessa affinché le tutele nei confronti dei Segnalanti in essa previste possano applicarsi e che SAATI intraprenderà le più opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque, in mala fede, abbia effettuato segnalazioni false, infondate o opportunistiche e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio al segnalato o ad altri soggetti citati nella segnalazione.

ART. 8. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SAATI, nell'incoraggiare i Segnalanti a segnalare tempestivamente possibili violazioni, garantisce, anche attraverso l'uso della piattaforma Saati Integrity Line, la riservatezza dell'identità o, se del caso, l'anonimato del Segnalante, della persona coinvolta o menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni non potranno essere utilizzate oltre quanto necessario per dare seguito alle stesse.

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, ed in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Nel caso in cui la rivelazione dell'identità del Segnalante o delle informazioni da cui questa possa evincersi è indispensabile ai fini della difesa della persona coinvolta nell'ambito del procedimento disciplinare, ne viene data preventiva comunicazione scritta al Segnalante con indicazione delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

Fermi restando gli obblighi di riservatezza, nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui alla presente Policy, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

SAATI informa che i dati personali dei Segnalanti e di altri soggetti eventualmente coinvolti, acquisiti in occasione della gestione delle segnalazioni, saranno trattati in piena conformità a quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Il trattamento dei dati personali è effettuato ai soli fini di dare esecuzione alle procedure stabilite nella presente Policy e, dunque, per la corretta gestione delle segnalazioni ricevute, oltre che per l'adempimento di obblighi di legge o regolamentari nel pieno rispetto della riservatezza, dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati.

I dati personali contenuti nelle segnalazioni potranno essere comunicati dal Comitato WB o, a seconda della violazione, dall'OdV, agli organi sociali, alle funzioni interne eventualmente di volta in volta competenti così come all'Autorità Giudiziaria, ai fini dell'attivazione delle procedure necessarie a garantire, in conseguenza della segnalazione, idonea tutela giudiziaria e/o disciplinare nei confronti del/i soggetto/i segnalato/i, laddove dagli elementi raccolti e dagli accertamenti effettuati emerga la fondatezza delle circostanze segnalate. In taluni casi, i dati potranno altresì essere comunicati, nella fase dell'istruttoria, a soggetti esterni specializzati, come descritto nel recedente articolo 6.

Nel corso delle attività volte a verificare la fondatezza della segnalazione sono adottate tutte le misure necessarie a proteggere i dati dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita e dalla divulgazione non autorizzata.

ART. 9. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE LE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla presente Policy ed imposti dalle norme vigenti in materia.

Se per la segnalazione si utilizza il sistema di messaggistica vocale messo a disposizione dalla SAATI Integrity Line, la segnalazione è registrata su un allegato vocale idoneo alla conservazione e all'ascolto.

Quando, su richiesta del Segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro, essa, previo consenso del Segnalante, è documentata a cura del Comitato WB o, a seconda della violazione dell'OdV, mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

ART. 10. LE SANZIONI IN CASO DI VIOLAZIONE DELLA PRESENTE POLICY

In caso di violazione delle previsioni di cui alla presente Policy, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 8;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 5 (relativamente al canale di segnalazione interna) e 6, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- da 500 a 2.500 euro, quando accerta che il Segnalante ha effettuato una segnalazione con dolo o colpa grave, salvo che il Segnalante sia stato già condannato, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

ART.11. PUBBLICITA' E MODIFICA DELLA PRESENTE POLICY

La presente Policy è disponibile sul sito web di SAATI e nell'intranet ed integra quanto previsto nel Codice Etico.

SAATI si riserva il diritto di modificare e rivedere il contenuto di questa Policy in qualsiasi momento, nel rispetto della normativa applicabile.

14 Luglio 2023

SAATI S.p.A.

L'Administratore Delegato

Antonina Mangogna

